

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**INTERCENTER**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 475 del 08/09/2022 BOLOGNA

**Proposta:** DIC/2022/477 del 08/09/2022

**Struttura proponente:** INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI  
TELEMATICI

**Oggetto:** SOSTITUZIONE TEMPORANEA MATERIA PRIMA LOTTI 3 E 4: CONVENZIONE  
LA FORNITURA DI ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 4

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - AREA SPESA COMUNE

**Firmatario:** CANDIDA GOVONI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

  

**Responsabile del  
procedimento:** Irene Sapia

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004", come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di Agenzia";
- n. 2123/2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del Territorio e dell'Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER ...";

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016 e successivamente modificata con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;

- n. 154/2022 "Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER, conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative";

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021";
- la determinazione n. 2335/2022 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

Vista la determinazione dirigenziale n. 353 del 30/06/2022 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione alla ditta G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.R.L. in sigla "GAM SRL", dei lotti 3 e 4 della "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di arredi per strutture scolastiche 4";

Viste le Convenzioni per la Fornitura di arredi per strutture scolastiche 4:

- Lotto 3 - Fornitura di arredi per nidi di infanzia e scuole materne per l'Area Est, RSPIC.2022.174 del 02/09/2022, stipulata con la società GAM SRL;

- Lotto 4: Fornitura di arredi per nidi di infanzia e scuole materne per l'Area Ovest, RSPIC.2022.183 del 06/09/2022, stipulata con la società GAM SRL;

Preso atto che:

- il Fornitore, GAM SRL, a seguito di contraddittorio con l'Agenzia, con nota del 28/07/2022 Prot. 28/07/2022.0039216.E, ha comunicato che a causa del verificarsi di eventi imprevisti ed estranei al controllo del fornitore, riconducibili al perdurare del conflitto bellico russo-ucraino, sussiste l'impossibilità di reperire determinate materie prime, e in particolare il legno multistrato di betulla, principale materia prima presente nella gamma dei prodotti dei lotto 3 e 4 di cui il Fornitore risulta aggiudicatario;
- il Fornitore, con la nota richiamata, ha altresì rappresentato la difficoltà di reperire la materia prima in altri paesi, in quanto il legno multistrato di betulla viene prodotto principalmente nell'area geografica collocata fra Bielorussia, Russia ed Ucraina, area interessata dal conflitto bellico e che le sanzioni imposte dalla Comunità Europea attualmente non consentono di importare il legno multistrato di betulla e tanto meno di approvvigionarsi in altri paesi, qualora i prodotti prevedano la prima fase di lavorazione in Russia e/o Bielorussia;
- il Fornitore, in considerazione delle criticità rilevate, ha proposto di sostituire il legno multistrato di betulla, principale materia prima presente nella gamma dei prodotti del Lotto 3 e del Lotto 4, con materie prime alternative, di cui ha fornito i campioni e le schede tecniche di prodotto con caratteristiche fisiche e meccaniche, idonei al tipo di lavorazione da eseguire e reperibili attualmente sul mercato con tempi di approvvigionamento non brevi, di circa 60 giorni;
- il Fornitore, in particolare, propone di sostituire temporaneamente il legno multistrato di betulla con il

multistrato in pino in quanto la venatura del legno è più simile a quella del multistrato di betulla;

- l'Allegato A al Capitolato Tecnico di gara, al paragrafo 30 Caratteristiche generali dei materiali e delle finiture, prevede per gli arredi dei lotti 3 e 4, dettagliatamente descritti nello stesso Allegato, la realizzazione in multistrato di betulla;
- le suddette Convezioni all'art. 23 - Eventi di forza maggiore prevedono:
  1. Si intende per forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca al Fornitore di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, provi:
    - [a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e
    - [b] che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione della Convenzione; e
    - [c] che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dal Fornitore stesso.
  2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti soddisfino le condizioni (a) e (b) del comma 1 del presente articolo, mentre resta a carico del Fornitore provare la sussistenza della condizione (c):
    - (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
    - (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
    - (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
    - (iv) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
    - (v) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo all'Agenzia il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'Agenzia valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento all'Agenzia.

5. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopradette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscano al Fornitore l'adempimento degli obblighi contrattuali.

6. Il Fornitore deve informare l'Agenzia non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della Agenzia e delle amministrazioni contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere la Convenzione e/o gli Ordinativi di Fornitura.

8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, la Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura potranno comunque essere risolti ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni;

Richiamata la delibera dell'Autorità Anticorruzione- ANAC- n. 227 del 18 maggio 2022, dalla quale si rileva che gli impedimenti all'esecuzione dei contratti collegati al conflitto bellico fra Russia ed Ucraina siano da considerarsi ascritti a cause di forza maggiore, previa valutazione della Stazione Appaltante;

Rilevato che:

- questa Agenzia, valutata la documentazione presentata dal Fornitore GAM Srl ha ravvisato la sussistenza di cause di forza maggiore, di cui al comma 1 dell'art. 23 della Convenzione, che impediscono al Fornitore di adempiere ad un'obbligazione contrattuale ed in

particolare di fornire i prodotti in convenzione realizzati, per il lotto 3 e per il lotto 4, in materiale "multistrato di betulla";

- l'Agenzia, nel persistere della difficoltà di approvvigionamento di materie prime, ha altresì valutato i campioni e le schede tecniche delle materie prime alternative proposte dal fornitore, ritenendo idoneo, in accordo con il fornitore, il multistrato in pino in sostituzione del multistrato di betulla e in subordine il multistrato di pioppo;

Considerato che la sostituzione temporanea della materia prima è da considerarsi dettata da circostanze sopravvenute, impreviste e imprevedibili alla data di scadenza di presentazione dell'offerta (24/02/2022), sia per l'amministrazione aggiudicatrice che per l'aggiudicatario e che essa non altera la natura generale del contratto;

Valutato, altresì, l'interesse pubblico all'approvvigionamento degli arredi di che trattasi, in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023;

Ritenuto, pertanto, necessario rinegoziare le condizioni contrattuali, con la sostituzione temporanea della materia prima per la realizzazione dei prodotti previsti in convenzione per il lotto 3 e per il lotto 4, per assicurare agli enti contraenti le forniture di arredi per nidi di infanzia e scuole materne per assicurare i servizi pubblici educativi;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente  
richiamate

1. di autorizzare la sostituzione temporanea del legno multistrato di betulla con il multistrato in pino, ed in subordine la sostituzione con il multistrato in pioppo solo se si ravvisano difficoltà di approvvigionamento del multistrato in pino, per la realizzazione dei prodotti in convenzione relativamente al lotto 3 e al lotto 4, dettagliatamente descritti nell'Allegato A del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione;
2. di dare atto che la durata della sostituzione temporanea della materia prima è connessa al perdurare delle cause di forza maggiore;
3. di trasmettere il presente atto al Fornitore GAM SRL, con invito a comunicare con tempestività all'Agenzia la possibilità di acquisire il materiale multistrato di betulla nella produzione degli arredi scolastici relativi ai Lotti 3 e 4;
4. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013.

LA RESPONSABILE DI AREA  
(Dott.ssa Candida Govoni)